



Udine, 27.4.2009

**Oggetto: lavoro occasionale e accessorio con voucher - novità per il 2009**

Allo scopo di far emergere dal sommerso quei lavori occasionali minimi ricorrenti nel tessuto economico, il legislatore ha identificato una nuova tipologia di lavoro denominato "lavoro occasionale e accessorio" che ha il pregio di una notevole semplificazione degli adempimenti rispetto alla complessa gestione di altre forme contrattuali preesistenti.

La nuova tipologia di lavoro trova regolamentazione nell'ambito del lavoro autonomo, per cui manca alla base l'elemento della subordinazione, della sottoposizione al potere disciplinare, del rispetto degli orari, anche se la prestazione, diversamente del lavoro autonomo, può consistere nel mettere a disposizione le energie psico-fisiche del lavoratore senza un obbligo di risultato.

Le condizioni economiche (minimi tabellari, 13ma, tfr...) e normative (ferie, festività, malattia...) vengono pattuite, anche in forma non scritta, con trattativa individuale tra le parti e non derivano da un contratto collettivo di lavoro così come avviene per il lavoro dipendente.

Non è richiesta l'iscrizione a libro paga ma è sufficiente che il committente comunichi all'Inail (fax gratuito n. 800657657), almeno il giorno prima dell'inizio del lavoro, i dati propri e del lavoratore, il luogo e le date di inizio e fine attività lavorativa, come da allegato.

In sintesi la normativa prevede che:

- il corrispettivo non può superare i 5.000€ per ciascun anno e per ciascun committente;
- il corrispettivo è esente da imposte e non viene computato nella dichiarazione dei redditi;
- le prestazioni non incidono sullo stato di disoccupazione o inoccupazione;
- il lavoratore non si computa ad alcun effetto nell'organico aziendale;
- tale forma contrattuale rappresenta un'alternativa all'apprendistato stagionale.

Per quanto riguarda le modalità operative, oltre alla comunicazione preventiva all'INAIL, l'azienda deve effettuare il versamento del controvalore dei buoni presso l'Ufficio postale sugli appositi bollettini precompilati (CCP n. 89778229 intestato a INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.), quindi, con la ricevuta, ritirare i corrispondenti *voucher* presso l'INPS. Il lavoratore può riscuotere il corrispettivo presso qualsiasi Ufficio postale.

Il compenso che percepisce è pari a 7,5 € ogni 10 € di valore nominale del *voucher*, i rimanenti 2,5€ vengono trattenuti per la copertura pensionistica e assicurativa infortunistica.

Oltre alle prestazioni rese da particolari soggetti nell'ambito del lavoro domestico, giardinaggio, pulizie, manutenzioni, consegna porta a porta, insegnamento privato, agricolo stagionali ecc. sono stati aggiunte per il 2009 le prestazioni rese da:

- studenti di età compresa tra i 16 e 25 anni che possono venire occupati in ogni settore di attività, in orari compatibili con gli orari di lezione, oltre che nei periodi delle vacanze estive, natalizie e pasquali, anche il sabato e la domenica;
- pensionati beneficiari di qualsiasi trattamento pensionistico (anzianità vecchiaia, invalidità, reversibilità) che possono venire occupati in ogni settore di attività;
- lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione, di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di solidarietà che, in via sperimentale per il 2009, possono venire occupati in tutti i settori produttivi con il limite massimo di 3000 € complessivi.

E' stato previsto il lavoro accessorio anche per il Committente Pubblico (es.servizi alle comunità) e per le casalinghe in attività agricole di raccolta.

Avendo coperto con questa tipologia di lavoro gran parte delle prestazioni occasionali autonome, diventerà sempre più difficile giustificare una presenza occasionale di lavoro autonomo in ditta che possa escludere qualsiasi sospetto di lavoro irregolare.

